



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE III – RISCHIO RILEVANTE E
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Enel Produzione S.p.A.
UB - Brindisi
Centrale Termoelettrica Federico II
enelproduzione@pec.enel.it

E, p.c., Alla Commissione Istruttoria IPPC
cippc@pec.minambiente.it

All'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
segreteria.dica@mailbox.governo.it

Al Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali
art.14-ter L.241/90 - Cons. Donato Attubato
d.attubato@governo.it

OGGETTO: TRASMISSIONE PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO RELATIVO ALLA DOMANDA DI MODIFICA DELL'AIA RILASCIATA ALLA SOCIETÀ ENEL PRODUZIONE S.P.A. DI BRINDISI – PROCEDIMENTO ID 106/9840.

Si trasmette in allegato copia del Parere Istruttorio Conclusivo, reso dalla Commissione AIA-IPPC con nota del 28/02/2019, prot. n. 359/CIPPC.

L'atto fa riferimento al procedimento di riesame del decreto di Autorizzazione integrata ambientale rilasciato con DM 174 del 03/07/2017.

Trattandosi pertanto di modifica non sostanziale, in conformità con quanto disposto dall'art. 29-*nonies*, comma 1 del D.lgs. n.152/2006 non si darà luogo ad ulteriore provvedimento di autorizzazione.

Si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione Istruttoria nel sopracitato Parere Istruttorio.

Il parere viene altresì trasmesso ad ISPRA ai fini dell'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo, reso ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.

Il Dirigente

Dott. Antonio Ziantoni

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.)

All: prot. CIPPC n. 359/2019

ID Utente: 374
ID Documento: DVA-D3-AG-374_2019-0127
Data stesura: 14/03/2019

✓ Resp. Sez.: Ziantoni A.
Ufficio: DVA-D3-AG
Data: 14/03/2019

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE

INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC

IL PRESIDENTE

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali
aia@pec.minambiente.it

Al Direttore Generale ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

OGGETTO: TRASMISSIONE PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO RELATIVO AL RIESAME
DELL'AIA RILASCIATA ALLA SOCIETA' ENEL PRODUZIONE S.P.A. DI
BRINDISI – PROCEDIMENTO ID 106/9840.

Si trasmette in allegato alla presente, ai sensi del D.M. n. 335/2017 del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativo al funzionamento della Commissione,
il Parere Istruttorio Conclusivo in oggetto distinto.

Il Presidente f.f.

Prof. Armando Brath

All. PIC.



**Commissione Istruttoria IPPC
Enel Produzione S.p.A. di Brindisi**

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

**Procedimento di riesame del Decreto autorizzativo D.M. 174 del 3/07/2017
della società Enel Produzione S.p.A. per la centrale di Brindisi
per la rinuncia alla realizzazione delle modifiche impiantistiche
previste nell'ambito del parere di cui alla nota DVA/2015/14370 del
28/05/2015
(id. MATTM-DVA 106/9840)**

Gestore	Enel Produzione S.p.A.
Località	Brindisi
Gruppo Istruttore	Antonio Fardelli (Referente)
	Claudio Franco Rapicetta
	David Roettgen
	Antonietta Riccio - Regione Puglia
	Pasquale Epifani - Provincia di Brindisi
	Francesco Corvace - Comune di Brindisi



**Commissione Istruttoria IPPC
Enel Produzione S.p.A. di Brindisi**

INDICE

1.	Introduzione.....	6
2.1	Atti presupposti	7
2.2	Atti normativi.....	7
2.3	Atti e attività istruttorie	11
2.	Oggetto dell'autorizzazione.....	12
3.	Descrizione delle modifiche richieste dal Gestore	12
3.1	Interventi previsti nell'ambito del procedimento ID 106/833	13
3.2	Interventi ritenuti non più necessari e oggetto del presente procedimento ID 106/9840	16
3.2.1	Definizione dei parametri chimico-fisici delle acque utilizzate nei processi industriali della Centrale Federico II	18
4.	Conclusioni.....	20
5.	Piano di monitoraggio e controllo	21
6.	Tariffa istruttoria.....	21



Commissione Istruttoria IPPC
Enel Produzione S.p.A. di Brindisi

Definizioni

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Valutazioni Ambientali.
Autorità di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152. del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Puglia.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i..
Gestore	Enel Produzione S.p.A. – Centrale termoelettrica “Federico II” di Brindisi, installazione IPPC sita nel comune di Brindisi, indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i..
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs n. 46/2014).



Commissione Istruttoria IPPC
Enel Produzione S.p.A. di Brindisi

Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	<p>La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.</p> <p>In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett. l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.</p> <p>Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. l-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



Commissione Istruttoria IPPC
Enel Produzione S.p.A. di Brindisi

Conclusioni sulle BAT	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. l-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Relazione di riferimento	Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si tiene conto delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. v-bis, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. come introdotto dal D.lgs. n.46/2014).
Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	<p>I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo".</p> <p>Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.</p>



Commissione Istruttoria IPPC
Enel Produzione S.p.A. di Brindisi

Uffici presso i quali sono depositati i documenti	I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito http://www.aia.minambiente.it , al fine della consultazione del pubblico.
Valori Limite di Emissione (VLE)	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

1. Introduzione

In data 3 Luglio 2017 è stata rilasciata con Decreto DM 0000174 l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla centrale termoelettrica Federico II sita nel comune di Brindisi della società Enel Produzione S.p.A..

Il Gestore con nota acquisita dal MATTM con prot. m_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0028083 del 12-12-2018 ha presentato richiesta di modifica non sostanziale dell'AIA finalizzata alla rinuncia ad effettuare alcune modifiche impiantistiche previste nell'ambito del procedimento ID 106/833, conclusosi con nota prot. DVA-2015-0014370 del 28/05/2015.

Si precisa che la richiesta di rinuncia era stata già oggetto del procedimento ID106/1193 conclusosi con nota prot. m_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0016541.17-07-2018, che non aveva accolto le richieste del Gestore in quanto *"non sufficientemente giustificate tecnicamente"*.

In data 03/01/2019 il MATTM con comunicazione prot. m_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0000049.03-01-2019 ha avviato il procedimento di riesame dell'AIA (ID 106/9840).



Commissione Istruttoria IPPC
Enel Produzione S.p.A. di Brindisi

2.1 Atti presupposti

Vista	l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dal MATTM alla società Enel Produzione S.p.A. – centrale termoelettrica “Federico II” di Brindisi con decreto DM 0000174 del 03/07/2017;
visto	il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC;
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. m_ante.CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0000039.10-01-2019, che assegna l’istruttoria per l’Autorizzazione Integrata Ambientale della centrale termoelettrica “Federico II” di Brindisi al Gruppo Istruttore così costituito: <ul style="list-style-type: none">– Dott. Antonio Fardelli – Referente Gruppo istruttore– Ing. Claudio Franco Rapicetta;– Avv. David Roettgen;
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati, ai fini dell’art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 14/05/2007, i seguenti esperti regionali, provinciali e comunali: <ul style="list-style-type: none">– Dott.ssa Antonietta Riccio – Regione Puglia– Dott. Pasquale Epifani – Provincia di Brindisi– Ing. Francesco Corvace – Comune di Brindisi;
preso atto	che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati, nell’ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti collaboratori e tecnologi dell’ISPRA: <ul style="list-style-type: none">– Ing. Raffaella Manuzzi– Ing. Roberto Borghesi, Responsabile della Sezione Analisi Integrata dei cicli produttivi

2.2 Atti normativi

Visto	il DLgs n. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O e s.m.i.;
visto	Il D.L. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED);
visto	l’articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n.



Commissione Istruttoria IPPC
Enel Produzione S.p.A. di Brindisi

	<p>46/2014), che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:</p> <ul style="list-style-type: none">• devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;• non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;• è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente,• l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;• devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;• deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;
visto	<p>l'articolo 29- sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), a norma del quale <i>“i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti”</i>;</p>
visto	<p>l'articolo 29- sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale <i>“L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione”</i>;</p>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014), ai sensi del quale <i>“fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o</i></p>



Commissione Istruttoria IPPC
Enel Produzione S.p.A. di Brindisi

	<i>attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso";</i>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014), ai sensi del quale <i>"l'autorità' competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i></p> <p><i>a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i></p> <p><i>b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità' competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili";</i></p>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014) ai sensi del quale <i>"l'autorità' competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:</i></p> <p><i>a) quando previsto dall'articolo 29-septies;</i></p> <p><i>b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui e' ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale";</i></p>
visto	<p>l'articolo 29- sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), a norma del quale <i>"I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.";</i></p>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, c. 9-quinquies del D.lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale <i>"Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, l'autorità' competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:</i></p> <p><i>a) quando l'attività' comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione</i></p>



Commissione Istruttoria IPPC
Enel Produzione S.p.A. di Brindisi

	<p><i>all'autorità' competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente;</i></p> <p><i>b) al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;</i></p> <p><i>c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure;</i></p> <p><i>d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;</i></p> <p><i>e) se non e' tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.”;</i></p>
vista	<p><i>la Comunicazione (2014/C 136/01) della Commissione europea recante, Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali”;</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29-septies del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale “nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5” con conseguente obbligo per l'autorità competente di prescrivere “... nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata, tutte le</i></p>



**Commissione Istruttoria IPPC
Enel Produzione S.p.A. di Brindisi**

	<i>misure supplementari particolari più rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale”;</i>
visto	la Circolare Ministeriale U-prot. DVA 2011-0031592 del 19 dicembre 2011, “ <i>Contenuti minimi alle istanze di modifica non sostanziale alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate – chiarimenti</i> ”;

2.3 Atti e attività istruttorie

Esaminata	la documentazione trasmessa dal Gestore e acquisita dal MATTM con prot. m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0028083.12-12-2018;
esaminata	la comunicazione di avvio del procedimento del MATTM prot. m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0000049.03-01-2019 (ID 106/9840);
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l’incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell’Autorità Competente, un riesame dell’autorizzazione rilasciata, fatta salva l’adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.
vista	la e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo inviata per approvazione in data 13/02/2019 dalla segreteria AIA-IPPC al Gruppo Istruttore, acquisita al prot. CIPPC/291 del 20/02/2019.



**Commissione Istruttoria IPPC
Enel Produzione S.p.A. di Brindisi**

2. Oggetto dell'autorizzazione

Denominazione impianto	Enel Produzione S.p.A. – Centrale termoelettrica Federico II
Indirizzo	Località Cerano – 72020 Tutturano (Brindisi)
Sede Legale	Viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma
Tipo impianto	Impianto esistente
Codice attività IPPC	Codice IPPC 1.1: impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW
	Attività: produzione di energia elettrica
	Codice ISTAT: 40.11
Gestore Impianto	Tosto Concetto Sergio Località Cerano – 72020 Tutturano (Brindisi) Recapito telefonico: 0831-254800 E-mail: concetto.tosto@enel.com (vedi comunicazione del Gestore prot. m_amte.DVA.REGISTRO.UFFICIALE.I.0019864.06-09-2017)
Referente IPPC	Carlo Aiello Località Cerano – 72020 Tutturano (Brindisi) Recapito telefonico: 0831-254003 E-mail: carlo.aiello@enel.com
Impianto a rischio di incidente rilevante	SI
Sistema di gestione ambientale	Si, certificato ISO 14001 con scadenza 27/07/2019, registrazione EMAS con scadenza 19/09/2021

3. Descrizione delle modifiche richieste dal Gestore

Il Gestore con nota acquisita dal MATTM con prot. m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0028083.12-12-2018 ha presentato richiesta di modifica non sostanziale dell'AIA finalizzata alla rinuncia ad effettuare alcune modifiche impiantistiche previste nell'ambito del procedimento ID 106/833, conclusosi con nota prot. DVA/2015/14370 del 28/05/2015.

In particolare nell'ambito del procedimento ID 106/833 il Gestore è stato autorizzato (prot. DVA/2015/14370 del 28/05/2015) alla realizzazione di alcuni interventi per l'attuazione di nuove modalità di gestione e di trattamento delle acque meteoriche provenienti dalle aree esterne, in particolare dai tratti di trincea dell'asse attrezzato.

Di seguito si riporta una descrizione delle modifiche adottate con nota prot. DVA-2015-0014370 del 28/05/2015 (ID 106/833) e degli interventi che sono ritenuti dal Gestore non più necessari, per i quali richiede nell'ambito del presente procedimento ID 106/9840 la rinuncia alla realizzazione.



**Commissione Istruttoria IPPC
Enel Produzione S.p.A. di Brindisi**

3.1 Interventi previsti nell'ambito del procedimento ID 106/833

Gli interventi previsti nell'ambito del procedimento ID 106/833 riguardano l'implementazione di nuove modalità di trattamento e gestione delle acque meteoriche raccolte nei tratti in trincea dell'asse attrezzato e l'attivazione dello scarico S16S asservito al serbatoio BM505B.

In particolare gli interventi impiantistici previsti consistono in:

- ❖ realizzazione del nuovo scarico S16S;
- ❖ modifica strutturale interna dell'esistente vasca 113;
- ❖ modifica strutturale interna dell'esistente vasca 43B;
- ❖ realizzazione di una nuova sezione di ispessimento e filtropressatura.

Le acque meteoriche estratte dalla sede dell'asse attrezzato e stoccate nelle vasche 113 e 43B contengono prevalentemente materiali inerti inorganici di dimensioni variabili oltre a eventuali piccole quantità di oli: i suddetti inquinanti derivano dal dilavamento delle aree in oggetto (strade, piazzali destinati a transito autoveicoli e alla logistica dei combustibili) e, eventualmente, dei terreni agricoli limitrofi.

Al fine di rimuovere i sopracitati inquinanti dalle acque meteoriche il Gestore con nota prot. DVA-2014-0040213 del 05/12/2014 (ID 106/833) prevede l'inserimento di:

- un sistema di sedimentazione all'interno delle vasche 113 e 43B,
- un sistema di disoleazione nella vasca 43B.

Per quanto riguarda il **sistema di sedimentazione all'interno delle vasche 113 e 43B**, il Gestore dichiara che le vasche 113 e 43B sono dotate di un setto longitudinale centrale. Tale setto fa in modo che la corrente acquosa percorra in entrambe le direzioni la lunghezza della vasca, raddoppiando così il tempo di ritenzione delle acque all'interno della stessa vasca, e di conseguenza agevolando la sedimentazione dei solidi più fini che hanno bisogno di un tempo maggiore per decantare. Al fine di evitare fenomeni di trascinamento dei solidi già sedimentati sul fondo verranno realizzati nella prima sezione di entrambe le vasche una serie di stramazzi.

Nella seguente figura è riportato uno schema del sistema di trattamento descritto.



Commissione Istruttoria IPPC Enel Produzione S.p.A. di Brindisi




Figura 1. Schema funzionale delle vasche 113 e 43B

Le acque che confluiranno nella **vasca 113** subiranno quindi un trattamento di sedimentazione esclusivamente fisico senza il dosaggio di alcun tipo di reagente. Il suddetto trattamento permetterà la rimozione di tutte le particelle aventi dimensioni tali da poter precipitare grazie alla sola azione della forza di gravità.

La qualità delle acque uscenti dalla vasca 113 sarà monitorata mediante strumentazione in linea.

Come riportato nello schema del sistema di rilancio delle acque meteoriche, qualora la torbidità e il contenuto di oli rilevati nelle acque uscenti dalla vasca 113 non fossero compatibili con l'impiego delle suddette acque per usi interni di centrale, il Gestore dichiara che provvederà ad inviare le stesse alla vasca 43B dove subiranno un ulteriore trattamento di sedimentazione di tipo chimico-fisico e di disoleatura. Il flusso delle acque dalla vasca 113 alla vasca 43B sarà gestito automaticamente mediante un sistema di valvole azionate automaticamente dai torbidimetri e dai misuratori di oli residui.

Le acque che confluiranno nella **vasca 43B** subiranno un trattamento chimico fisico mediante dosaggio di coagulante (cloruro ferrico e/o cloruro ferroso e/o polielettrolita), finalizzato alla rimozione delle particelle colloidali non sedimentabili presenti nella corrente acquosa.

Il dosaggio di coagulante è previsto esclusivamente nella vasca 43B perché tale vasca potrà ricevere anche le acque trattate nella vasca 113, qualora la sedimentazione per gravità si riveli insufficiente a garantire la qualità attesa.

L'asportazione del **materiale** sedimentato **sul fondo delle vasche** avverrà mediante sistemi meccanici ed automatici, in particolare:

- i **materiali fangosi sedimentati dalla vasca 113** saranno estratti in discontinuo. I rifiuti prodotti nelle operazioni di estrazione saranno conferiti, ai sensi della normativa vigente, mediante autobotte a trattamento autorizzato;
- i **fanghi estratti dalla vasca 43B** saranno destinati ad una nuova sezione di trattamento, costituita da un ispessitore e da una filtropressa di nuova fornitura, al fine di ridurne il



Commissione Istruttoria IPPC Enel Produzione S.p.A. di Brindisi


contenuto di umidità. I fanghi disidratati prodotti da questa nuova sezione saranno inviati in un apposito cassone posizionato a piè di impianto. L'ubicazione della nuova sezione di trattamento è riportata nell'Allegato 3 alla documentazione presentata dal Gestore con nota prot. DVA-2014-0040213 del 05/12/2014.

Per quanto riguarda il **sistema di disoleazione nella vasca 43B**, il Gestore dichiara che nella sezione terminale della vasca avverrà la separazione delle particelle oleose che flottano in superficie: in tale sezione sarà installata una canalina di sfioro a regolazione meccanica atta a trattenere le eventuali sostanze oleose galleggianti sulla superficie della corrente acquosa. Il trattamento di disoleatura sarà realizzato esclusivamente nella vasca 43B in quanto le acque uscenti dalla vasca 113, qualora avessero un contenuto di oli che non le rendesse idonee al recupero interno, saranno inviate alla vasca 43B e trattate.

Le acque trattate uscenti dalle due vasche saranno idonee al recupero per usi industriali secondo le modalità attualmente previste (serbatoi BL501A, BL501B e BM505B).

Di seguito si riporta uno schema del sistema di rilancio delle acque meteoriche comprensivo delle modifiche sopra descritte.

Allegato 2: Schema funzionale sistema di trattamento e scarico a mare





**Commissione Istruttoria IPPC
Enel Produzione S.p.A. di Brindisi**

Nell'eventualità che l'apporto al serbatoio BM505B sia tale da renderne impossibile l'integrale riutilizzo come acqua industriale, **il Gestore prevede di scaricare attraverso il nuovo scarico parziale denominato S16S il quantitativo eccedente la capacità di riutilizzo industriale**, previa verifica di conformità, con possibilità di ricircolo in testa al serbatoio.

Il DM 0000174 del 03/07/2017 ha autorizzato lo scarico S16S con le seguenti prescrizioni (vedi § 9.3 del PIC allegato al decreto AIA):

c. Punto di scarico parziale S16S di acque provenienti da serbatoio BM505B:

è ammesso lo scarico delle acque provenienti dal serbatoio per acque industriali già trattate BM505B, nella **sola** eventualità che il quantitativo presente di tali acque, ottenute dal trattamento delle acque meteoriche, ecceda la effettiva capacità di riutilizzo industriale.

- Si prescrive, in caso di attivazione dello scarico, che tali acque rispettino i limiti riportati in Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per i seguenti parametri: SST, Cd, Cr tot, Cr VI, Fe, Mn, Ni, PB, Cu, Zn, Idrocarburi totali; in caso di non rispondenza, esse dovranno essere inviate agli idonei impianti di trattamento di centrale. Il controllo di cui sopra è eseguito a cura del Gestore, che ne certifica e ne conserva i risultati, da mantenere a disposizione della Autorità di Controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data della loro effettuazione.

3.2 Interventi ritenuti non più necessari e oggetto del presente procedimento ID 106/9840

Nell'ambito del presente procedimento ID 106/9840 il Gestore intende rinunciare ai seguenti interventi:

- a) modifica strutturale interna dell'esistente vasca 113 in area Sicilia, con realizzazione di nuovi stramazzi finalizzati all'ottimizzazione del trattamento fisico di sedimentazione;
- b) modifica strutturale interna dell'esistente vasca 43B in centrale Federico II, con realizzazione di una nuova sezione di trattamento fisico-chimico e di disoleazione;
- c) realizzazione di una nuova sezione di ispessimento e filtropressatura dedicata ai fanghi provenienti dalla vasca 43B, ubicata nelle aree dell'esistente impianto ITAR.

Si precisa che la richiesta di rinuncia era stata già oggetto del procedimento ID106/1193 adottato con nota prot. DVA/16541 del 17-07-2018, che ha stabilito:

- di non accogliere la richiesta di rinuncia agli interventi previsti nell'ambito del procedimento ID 106/833, in quanto *“non sufficientemente giustificate tecnicamente”*. Nelle conclusioni è inoltre riportato che le modifiche in oggetto:



Commissione Istruttoria IPPC
Enel Produzione S.p.A. di Brindisi

siano interventi in ogni caso funzionali a migliorare la qualità delle acque recapitate alle vasche 113 e 43B, che sono, come da nota del Gestore, integralmente destinate a stoccaggio come acque industriali: pertanto si ritiene che la loro utilità non possa essere esclusa a priori, ma debba essere valutata in funzione della qualità richiesta per i differenti successivi utilizzi delle acque industriali stesse.

- di accogliere la richiesta di non attivazione dello scarico parziale S16S, annullando la prescrizione n. 20 c) riportata nel § 9.3 del PIC allegato al DM n. 174 del 03/07/2017.

Il Gestore, nella comunicazione prot. DVA/28083 del 12/12/2018 oggetto del presente procedimento, dichiara che le modifiche impiantistiche ritenute non più necessarie elencate ai precedenti punti a)-c), erano state previste esclusivamente per garantire la conformità del nuovo scarico parziale S16S nel corpo recettore dei quantitativi d'acqua eccedenti la capacità di accumulo del serbatoio BM505B da 100.000 m³, in caso di eventuale allagamento dell'asse attrezzato durante eventi meteorici particolarmente intensi.

Di conseguenza la rinuncia all'attivazione dello scarico S16S approvata nell'ambito del procedimento ID106/1193 concluso con nota prot. DVA/16541 del 17/07/2018 rende non necessaria l'implementazione delle modifiche.

Inoltre:

- gli interventi di mitigazione del rischio idraulico realizzati lungo l'asse attrezzato nei tratti limitrofi il canale di Levante (area di Torre 6) ed il canale Fiume Grande (area Sicilia), nonché una maggiore frequenza di pulizia su alcuni tratti dei canali Fiume Grande, Levante e Foggia di Rau con l'esecuzione di due interventi all'anno – realizzati in autunno ed in primavera dal Consorzio di Bonifica dell'Arneo nell'ambito di un'apposita convenzione sottoscritta – hanno ridotto la probabilità di allagamento dell'asse attrezzato, derivante da possibili esondazioni del reticolo idrografico esterno allo stesso, in caso di condizioni climatiche particolarmente avverse,
- l'inserimento del serbatoio BM501A da 50.000 m³ nel circuito delle acque industriali, approvato nell'ambito del procedimento ID106/1193 concluso con nota DVA/16541 del 17/07/2018, ha reso disponibili ulteriori volumi di accumulo per lo stoccaggio di acqua industriale.

In relazione alle modalità di gestione delle acque meteoriche, il Gestore dichiara che in caso di eventi meteorici particolarmente intensi, che per l'esondazione dei canali circostanti determinano l'allagamento dell'asse attrezzato, le acque raccolte nell'asse verranno inviate alle vasche 113 e 43B ed ai serbatoti di accumulo: BM505B e BM501A. Tale soluzione impiantistica è stata prevista al fine di poter effettuare il recupero delle acque meteoriche anche in situazioni di esondazione dei canali limitrofi all'asse per le quali, proprio per la natura estranea di tali apporti, non risulta possibile conoscerne a priori le caratteristiche chimico/fisiche e quindi determinarne l'idonea modalità/possibilità di riutilizzo industriale.



Commissione Istruttoria IPPC Enel Produzione S.p.A. di Brindisi

Le acque trasferite ai serbatoi BM505B e BM501A prima di essere riutilizzate nei cicli tecnologici della centrale verranno caratterizzate analiticamente secondo uno specifico protocollo (descritto nel successivo § 3.2.1) al fine di accertarne l'idoneità agli usi interni. Se i risultati delle analisi effettuate evidenziassero valori inferiori ai limiti della prima colonna delle tabelle 1 e 2 del successivo § 3.2.1, le acque saranno riutilizzate nei cicli tecnologici della centrale; nel caso in cui i valori non rispettassero i limiti della prima colonna, ma rispettassero i limiti della seconda colonna delle tabelle 1 e 2 del successivo § 3.2.1 si provvederà al trattamento delle acque mediante gli impianti ITAR e/o ITSD; se infine le analisi evidenziassero valori superiori ai limiti di entrambe le colonne delle tabelle 1 e 2 del successivo § 3.2.1, il Gestore individuerà di volta in volta con l'Autorità Competente e l'Autorità di Controllo un'alternativa modalità di trattamento delle acque stesse.

Le analisi previste per la caratterizzazione chimico/fisica saranno effettuate da laboratorio accreditato ed i bollettini analitici saranno archiviati presso la centrale.

3.2.1 Definizione dei parametri chimico-fisici delle acque utilizzate nei processi industriali della Centrale Federico II

Nella Centrale Enel di Brindisi le acque per usi industriali sono sostanzialmente utilizzate in due distinti processi, ben definiti ed entrambi a ciclo chiuso.

- 1) Circuito acqua DeSox-TSD-SEC,
- 2) Rete acqua industriale.

1) Circuito acqua Desox-TSD-SEC

L'acqua del primo circuito viene utilizzata all'interno del Desolfatore per i lavaggi dei demister prelavatori ed assorbitori e per il lavaggio e raffreddamento dei gas di combustione.

Attraverso gli spurghi dei Desox l'acqua viene, dopo il suo utilizzo, trasferita agli impianti TSD-SEC e quindi trattata, addolcita e resa idonea per i successivi cicli di lavaggio.

Nella seguente tabella sono riportate le caratteristiche chimico fisiche relative ai limiti di idoneità dell'acqua di integrazione al circuito ed ai valori limite dell'acqua trattata nell'impianto TSD.



Commissione Istruttoria IPPC Enel Produzione S.p.A. di Brindisi

Parametro	Limiti di accettabilità acqua integrazione circuito	Limiti di riferimento ingresso ITSD
pH	5,5 ÷ 9,5	1 ÷ 12
Solidi sospesi	< 500 ppm	< 10000 ppm
Fluoruri	< 150 ppm	< 300 ppm
Solfiti	< 150 ppm	< 300 ppm
Solfuri	< 3 ppm	< 10 ppm
Azoto Nitrico	< 20 ppm	< 50 ppm
Azoto Nitroso	< 0,7 ppm	< 2 ppm
Azoto Ammoniacale	< 25 ppm	< 60 ppm
Fosforo Totale	< 7 ppm	< 20 ppm
COD	< 130 ppm	200 ppm
BOD	< 30 ppm	< 40 ppm
Tensioattivi	< 3 ppm	< 5 ppm
Fenoli	< 0,3 ppm	< 0,5 ppm
Olii e Grassi anim. Veget.	< 30 ppm	< 40 ppm
Alluminio	< 40 ppm	< 100 ppm
Arsenico	< 0,5 ppm	< 2 ppm
Bario	< 1 ppm	< 2 ppm
Boro	< 7 ppm	< 20 ppm
Cadmio	< 0,05 ppm	< 1 ppm
Cromo Totale	< 1,5 ppm	< 5 ppm
Cromo VI	< 0,5 ppm	< 2 ppm
Ferro	< 40 ppm	< 100 ppm
Manganese	< 3 ppm	< 5 ppm
Mercurio	< 0,3 ppm	< 1 ppm
Nichel	< 1 ppm	< 10 ppm
Piombo	< 0,7 ppm	< 2 ppm
Rame	< 0,7 ppm	< 2 ppm
Selenio	< 0,5 ppm	< 1 ppm
Stagno	< 0,5 ppm	< 2 ppm
Zinco	< 3 ppm	< 10 ppm
Idrocarburi totali	< 3,5 ppm	< 10 ppm
Cloruri	< 25000 ppm	Nessun limite

2) Rete acqua industriale

La rete acqua industriale è utilizzata per molteplici impieghi ed attività in tutte le aree d'impianto: preparazione reagenti, tenuta e raffreddamento organi rotanti, lavaggi industriali, umidificazione vasche fanghi, integrazione sistema evacuazione ceneri pesanti, impianto antincendio ecc. L'acqua restituita dopo i diversi utilizzi confluisce all'impianto ITAR per essere prima trattata e poi rilanciata nel circuito. La seguente tabella indica le caratteristiche chimico fisiche relative ai limiti di accettabilità dell'acqua di integrazione al circuito, e dell'acqua di processo inviata da trattare all'ITAR.



Commissione Istruttoria IPPC Enel Produzione S.p.A. di Brindisi

Parametro	Limiti di accettabilità acqua integrazione rete acqua industriale	Limiti di riferimento ingresso ITAR
pH	5,5 ÷ 9,5	1 ÷ 13
Solidi sospesi	< 200 ppm	< 2000 ppm
Fluoruri	< 10 ppm	< 300 ppm
Solfiti	< 2 ppm	< 5 ppm
Solfuri	< 1 ppm	< 1 ppm
Azoto Nitrico	< 15 ppm	< 50 ppm
Azoto Nitroso	< 2 ppm	< 5 ppm
Azoto Ammoniacale	< 15 ppm	< 40 ppm
Fosforo Totale	< 30 ppm	< 1100 ppm
COD	< 300 ppm	< 2000 ppm
BOD	< 40 ppm	< 2000 ppm
Tensioattivi	< 5 ppm	< 400 ppm
Fenoli	< 0,5 ppm	< 0,5 ppm
Olii e Grassi	< 40 ppm	< 100 ppm
Alluminio	< 50 ppm	< 100 ppm
Arsenico	< 0,1 ppm	< 1 ppm
Bario	< 3 ppm	< 5 ppm
Boro	< 10 ppm	< 20 ppm
Cadmio	< 0,1 ppm	< 1 ppm
Cromo Totale	< 10 ppm	< 50 ppm
Cromo VI	< 1 ppm	< 5 ppm
Ferro	< 100 ppm	< 5000 ppm
Manganese	< 5 ppm	< 50 ppm
Mercurio	< 0,3 ppm	< 1,0 ppm
Nichel	< 4 ppm	< 50 ppm
Piombo	< 0,1 ppm	< 1,0 ppm
Rame	< 0,7 ppm	< 2 ppm
Selenio	< 0,1 ppm	< 2 ppm
Stagno	< 0,07 ppm	< 0,1 ppm
Zinco	< 15 ppm	< 50 ppm
Idrocarburi totali cloruri	< 40 ppm < 5000 ppm	< 50 ppm Nessun limite

4. Conclusioni

Il Gestore con nota acquisita dal MATTM con prot. DVA/28083 del 12/12/2018 ha presentato richiesta di modifica non sostanziale dell'AIA finalizzata alla rinuncia ad effettuare alcune modifiche impiantistiche previste nell'ambito del procedimento ID 106/833, concluso con nota prot. DVA/2015/14370 del 28/05/2015.

In particolare il Gestore intende rinunciare ai seguenti interventi:



Commissione Istruttoria IPPC Enel Produzione S.p.A. di Brindisi

- a) modifica strutturale interna dell'esistente vasca 113 in area Sicilia, con realizzazione di nuovi stramazzi finalizzati all'ottimizzazione del trattamento fisico di sedimentazione;
- b) modifica strutturale interna dell'esistente vasca 43B in centrale Federico II, con realizzazione di una nuova sezione di trattamento fisico-chimico e di disoleazione;
- c) realizzazione di una nuova sezione di ispessimento e filtropressatura dedicata ai fanghi provenienti dalla vasca 43B, ubicata nelle aree dell'esistente impianto ITAR.

Il Gestore dichiara che le modifiche impiantistiche sopra elencate erano state previste esclusivamente per garantire la conformità del nuovo scarico parziale S16S nel corpo recettore dei quantitativi d'acqua eccedenti la capacità di accumulo del serbatoio BM505B da 100.000 m³, in caso di eventuale allagamento dell'asse attrezzato durante eventi meteorici particolarmente intensi. Di conseguenza la rinuncia all'attivazione dello scarico S16S approvata nell'ambito del procedimento ID106/1193 concluso con nota prot. DVA/16541 del 17/07/2018 rende non necessaria l'implementazione delle modifiche.

Inoltre il Gestore dichiara che le acque recuperate nei serbatoi di accumulo BM505B e BM501A, comprese quindi le acque meteoriche raccolte in caso di eventuale allagamento dell'asse attrezzato durante eventi meteorici particolarmente intensi, sono sottoposte a specifici controlli analitici prima del loro riutilizzo in centrale, sulla base dei quali viene stabilita la possibilità di riutilizzare le acque nei cicli tecnologici della centrale, oppure di inviare le acque al trattamento negli impianti ITAR e/o ITSD oppure di smaltire le acque in altro modo da individuare di volta in volta con l'Autorità Competente e l'Autorità di Controllo.

IL GRUPPO ISTRUTTORE

ritiene pertanto che le modifiche proposte dal Gestore siano da considerarsi non sostanziali e accoglibili, in quanto a seguito degli esiti del procedimento di modifica ID 106/1193, concluso con nota prot. DVA/16541 del 17/07/2018, la loro realizzazione non risulta più necessaria, a condizione che sia rispettata la seguente prescrizione:

- qualora le analisi delle acque trasferite ai serbatoi BM505B e BM501A evidenziassero valori che non ne consentano il riutilizzo, il Gestore individuerà in accordo con l'Autorità di Controllo l'opportuna modalità di trattamento delle acque stesse.

5. Piano di monitoraggio e controllo

Il PMC andrà aggiornato in conformità al presente PIC.

6. Tariffa istruttoria

Il Gestore ha versato la tariffa istruttoria prevista dal DM 58 del 06/03/2017 che si ritiene congrua.

